

## **Statuto**

### **I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA**

#### **Art. 1 - Denominazione e sede**

E' costituita l'associazione denominata "Costituzione Concilio Cittadinanza – per una rete fra cattolici e democratici". (C3DEM)

L'Associazione ha sede legale in Milano presso, Largo Corsia dei Servi 4, presso la sede di Città dell'Uomo.

Un'eventuale modifica della sede non costituisce modifica dello statuto.

#### **Art. 2 - Durata**

L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 17 del presente Statuto.

#### **Art. 3 - Scopi dell'associazione**

L'associazione persegue finalità di formazione culturale e di promozione dell'impegno sociale e politico.

Scopo dell'Associazione è la promozione, la costituzione e la gestione di un collegamento strutturato fra associazioni, movimenti, fondazioni, centri studi ed enti di analoga natura che si ispirano al patrimonio politico e culturale del cattolicesimo democratico nell'intento di aggiornare e rendere presente e significativa tale sensibilità nel contesto sociale e politico del Paese e recare un contributo alla qualità della vita democratica.

L'Associazione si adopera, pertanto, per il collegamento di associazioni ed enti che presentano affinità rispetto agli scopi enunciati ponendo in atto gli strumenti ritenuti più idonei a tale scopo come, in particolare: l'istituzione e la gestione di un portale web; la convocazione di incontri ed assemblee pubbliche; iniziative di collegamento locali e nazionali con le realtà aderenti, convegni aperti a realtà affini e la raccolta di fondi necessari al conseguimento dello scopo.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

### **II - I SOCI**

#### **Art. 4 - Adesione dei Soci**

##### **Soci ordinari**

L'adesione é aperta a tutte le associazioni, centri studi, fondazioni ed enti analoghi, anche informali, operanti a livello locale e nazionale che si riconoscono nella ispirazione ideale dell'Associazione e ne condividono gli scopi, le finalità e le modalità di azione.

La domanda di adesione deve essere indirizzata al Presidente e l'accettazione è deliberata dall'Assemblea.

### **Soci sostenitori**

Possono aderire anche persone fisiche in qualità di soci sostenitori. Tali soci possono partecipare alle iniziative e alle attività promosse dall'Associazione e alle assemblee, ma senza diritto di voto.

Nessun socio dell'Associazione e nessun organismo territoriale è titolato a utilizzare il nome della Associazione per iniziative e proposte non approvate dal Presidente o non preventivamente autorizzate dall'Assemblea.

I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- a versare la quota associativa fissata.

I soci ordinari e sostenitori hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ad accedere alle cariche associative.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

### **Art. 5 - Recesso ed esclusione del Socio**

Il Socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione, con voto dell'Assemblea a maggioranza per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione previa contestazione per iscritto degli addebiti e concessione di un termine per la presentazione delle proprie difese.

## **III - ORGANI SOCIALI**

### **Art. 6 - Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Segretario organizzativo
- il Tesoriere
- il Segretario editoriale
- Il Collegio dei Revisori dei conti

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Nel caso si rendesse necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un comitato dei garanti.

Il mandato conferito dall'Assemblea per le cariche sociali dura due anni e, salvo quello riguardante il Presidente, può essere rinnovato.

### **Art. 7 - L'Assemblea**

E' l'organo deliberante dell'Associazione cui competono la funzione di indirizzo generale e le indicazioni rispetto all'adozione delle linee operative.

L'Assemblea è costituita dai Soci in regola col pagamento della quota sociale.

Hanno diritto a parteciparvi i soci ordinari, con diritto di voto, e i soci sostenitori, senza diritto di voto, oltre a coloro che coprono le cariche sociali previste all'art. 6 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno tre volte all'anno dal Presidente e in via straordinaria quando lo richieda almeno un terzo dei soci ordinari.  
L'assemblea è pubblica.

La convocazione avviene mediante avviso pubblicato sul sito web gestito dall'Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci ordinari e sostenitori: la convocazione indica il luogo, la data e l'ora dell'Assemblea con il relativo Ordine del giorno, e viene inviata almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Ogni associazione è rappresentata in Assemblea dal proprio legale rappresentante o da persona validamente delegata.

Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

L'Assemblea è costituita regolarmente se è rappresentata (direttamente o per delega), in prima convocazione, da almeno metà dei soci con diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, elegge le cariche sociali (di cui all'art.6), approva il rendiconto consuntivo ed il preventivo annuale, fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea può approvare eventuali modifiche allo Statuto con la maggioranza dei soci regolarmente iscritti.

#### **Art.8 - Il Presidente**

Il Presidente, ha la legale rappresentanza dell'associazione, convoca e presiede l'assemblea dei soci fissandone l'ordine del giorno. Cura l'attività ordinaria dell'Associazione coordinando gli organismi associativi secondo le deliberazioni assunte dall'Assemblea. E' responsabile della comunicazione all'interno della rete di associazioni aderenti,

#### **Art. 9 - Il Segretario organizzativo**

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'organizzazione dell'associazione.

#### **Art. 10 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha la rappresentanza dell'Associazione ai fini e per gli effetti delle obbligazioni dell'art. 38 Codice Civile.

E' responsabile dei fondi messi a disposizione per il funzionamento dell'Associazione, di cui al successivo art. 13. Redige annualmente il rendiconto economico e finanziario, che deve essere approvato dall'Assemblea.

Il Tesoriere svolge funzioni di tesoreria ed amministrazione con i relativi poteri di aprire e gestire eventuali rapporti bancari e postali intestati all'associazione e dispone dei fondi sociali secondo gli indirizzi espressi dall'Assemblea.

Per l'attuazione delle iniziative dell'associazione e nell'ambito del mandato conferito dall'Assemblea, il Presidente ed il Tesoriere possono accedere, anche disgiuntamente, ai fondi sociali.

#### **Art. 11 - Il segretario editoriale**

Sulla base del mandato conferito dall'Assemblea ai fini dell'alimentazione, sviluppo e gestione del Portale, il segretario editoriale si relaziona con il gruppo redazionale e con i referenti designati dalle singole associazioni. Garantisce la correttezza della gestione del portale e la sua aderenza alle finalità dell'associazione.

#### **Art. 12 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

Ai Revisori dei Conti spetta la verifica sulla gestione amministrativa dell'Associazione e sui documenti contabili.

### **IV - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE**

#### **Art. 13 - Risorse dell'Associazione**

Le risorse economiche e finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attività sociale derivano da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni, introiti derivanti dalle iniziative sociali e da attività commerciali marginali.

#### **Art. 14 – Esercizio Finanziario e Bilanci**

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e per ciascun esercizio l'Assemblea approva il preventivo di spesa e il rendiconto consuntivo (entro il mese di marzo dell'anno successivo).

#### **Art. 15 - Divieto di distribuzione utili**

Gli eventuali utili e avanzi di gestione o fondi e riserve di capitale dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali e non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che per obblighi di legge.

#### **Art. 16 - Quota associativa**

L'entità della quota associativa posta a carico dei Soci è stabilita annualmente dall'Assemblea, in relazione al programma di attività previsto per l'anno successivo.

Le quote associative sono raccolte dal Tesoriere:

Il mancato rinnovo della quota sociale comporta la decadenza dalla qualità di Socio.

La quota sociale non è rivalutabile, nè trasmissibile e non può essere restituita in alcun caso.

## **V- DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione**

L'Associazione si può sciogliere su delibera dell'Assemblea con voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l'Assemblea provvede a devolvere a fini di pubblica utilità, sentita la competente autorità di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.